

26016-26



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 12/1/1997 in quanto
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da
GIUSEPPE DE MARZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 2359/2026

PAOLA MASI

CC - 27/05/2026

BARBARA CALASELICE

R.G.N. 8876/2026

MARIA GRECA ZONCU

VINCENZO GALATI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso l'ordinanza del 27/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermo

Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cristina Marzagalli che ha
chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di applicazione delle misure alternative della detenzione domiciliare per motivi di salute e dell'affidamento in prova ai servizi sociali presentate nell'interesse di [REDACTED] in espiatione pena presso la Casa circondariale di [REDACTED]

2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione atteso che, pur essendo stati indicati elementi suscettibili di essere positivamente considerati, gli stessi non sono stati oggetto di valutazione alcuna in funzione della prognosi di reinserimento.

Si tratta, in particolare, dell'idoneità del domicilio indicato e della disponibilità dell'associazione di volontariato presso la quale svolgere il percorso di risocializzazione in funzione dell'avvio di un serio percorso di revisione critica.

Anche l'ammissione delle difficoltà economiche come movente avrebbe dovuto essere inquadrato quale serio elemento sulla base del quale avviare il programma per prevenire future recidive.

2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge e mancanza di motivazione in punto di ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute.

Indicate le patologie che affliggono il detenuto sulla base della documentazione clinica carceraria e dell'ASL competente, il ricorrente ha segnalato le esigenze di controllo e la necessità di cure presso strutture esterne.

Da ciò avrebbero dovuto trarsi elementi idonei a giustificare l'ammissione alla misura alternativa, anche alla luce del trascorso di tossicodipendenza totalmente pretermesso dalla valutazione dei giudici di merito.

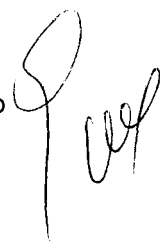
3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

2. Il primo motivo è infondato.

Il rigetto della domanda di ammissione all'affidamento in prova è stato



motivato, in sostanza, con la pendenza di numerosi procedimenti penali per reati contro il patrimonio; si tratta di episodi di devianza reputati idonei a supportare un giudizio di pericolosità sociale, in assenza di un serio percorso di disintossicazione e di concrete possibilità di reinserimento.

In tal senso depone, secondo il Tribunale, anche la mancanza di serie prospettive di risocializzazione; mancanza che suggerisce la prosecuzione del trattamento rieducativo in sede inframuraria nell'ottica anche della progressività del trattamento penitenziario.

A fronte di tale motivazione il ricorrente (oltre ad ammettere le difficoltà economiche quale movente delle condotte devianti) non ha allegato l'avvio di un processo di revisione critica, limitandosi a segnalare l'esistenza di un domicilio adeguato e la disponibilità allo svolgimento di attività di volontariato, senza descrivere un serio atteggiamento di rivisitazione.

Si tratta di allegazioni generiche ed inidonee a mettere in crisi la motivazione del provvedimento impugnato che si è totalmente conformata ai costanti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte in materia.

Si tratta, in particolare, dell'affermazione secondo cui «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiatione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta» (Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024 Tomaselli, Rv. 285855, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322; Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv. 210553).

Inoltre, va condiviso e ribadito che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 - 01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402).



3. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.

Anche in materia di dedotta incompatibilità tra le condizioni di salute del ricorrente e la detenzione in carcere, il Tribunale di sorveglianza ha applicato principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte.

In particolare, la grave infermità fisica che comporta la concedibilità della detenzione domiciliare per ragioni di salute sussiste, in ossequio ai principi affermati dagli artt. 27, comma terzo, e 32 Cost., quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni: stato patologico del detenuto che configuri una prognosi infausta *quoad vitam* ravvicinata; affezione che determini la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (così Sez. 1, n. 37216 del 5/3/2014, Carfora, Rv. 260780; Sez. 1, n. 30945 del 5/7/2011, Vardaro, Rv. 251478; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, dep. 2001, Piromalli, Rv. 218229); condizioni di salute talmente gravi da porre l'espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità o comunque da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo (Sez. 1, n. 16681 del 3 24/1/2011, Buonanno, Rv. 249966; Sez. 1, n. 22373 del 8/5/2009, Aquino, Rv. 244132), tenuto conto della durata della pena e dell'età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879).

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione i profili relativi alla salute del detenuto ritenendoli tali da non determinare una condizione di incompatibilità.

Il ricorso si pone in termini meramente oppositivi senza indicare per quali ragioni la valutazione del Tribunale di sorveglianza dovrebbe ritenersi non condivisibile, né per quale motivo le cure delle quali necessita il detenuto non possano essere svolte tramite il servizio interno o, ancora, con l'accesso, di volta in volta, alle strutture esterne e con permessi periodici.

Si tratta di soggetto che, oltre ad un passato di tossicodipendenza presenta patologie (dolori diffusi agli arti inferiori ed epilessia) suscettibili di essere tenuti sotto controllo e curati in ambito carcerario, per come esposto nella relazione sanitaria proveniente dal carcere espressamente presa in considerazione dal Tribunale che, proprio all'esito della stessa, ha ritenuto la condizione di compatibilità.

4. Alla luce di quanto illustrato, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il riferimento alle condizioni personali del ricorrente impone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.gs. 196 del 2003.



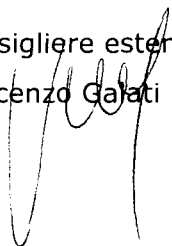
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri
dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.gs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 27/05/2026

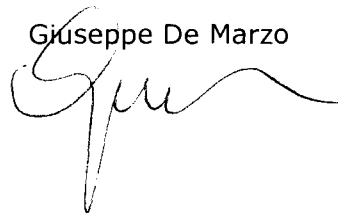
Il Consigliere estensore

Vincenzo Galati



Il Presidente

Giuseppe De Marzo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria
10 LUG. 2026

Roma, li
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Messa

